



06949-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 182/2022
DONATELLA FERRANTI		UP - 02/02/2022
EUGENIA SERRAO		R.G.N. 31139/2021
MARIAROSARIA BRUNO		
GIUSEPPE PAVICH	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

lette le conclusioni del PG

## RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) , per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona, in data 4 marzo 2021, ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Macerata, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione al reato p. e p. dall'art. 186, commi 2, lettera b), e 2-sexies del Codice della Strada (guida in stato d'ebbrezza, aggravata dall'orario notturno), contestato come commesso in (omissis) il (omissis) .

Il ricorrente articola tre motivi di lagnanza.

1.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'assunto, sostenuto dalla Corte di merito, in base al quale, con la scelta del rito abbreviato, l'imputato avrebbe rinunciato definitivamente a contestare il buon funzionamento dell'etilometro, pur essendo onere dell'accusa provarlo. Peraltro, già in primo grado il deducente aveva formulato l'eccezione di inutilizzabilità degli esiti dell'alcoltest, come si ricava dallo stesso testo della sentenza del Tribunale, che affermava *"la manifesta infondatezza della censura"*. Di seguito il deducente ripercorre i fondamenti della propria contestazione, basata sul mutamento di giurisprudenza della Cassazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 e dell'ordinanza della Sesta Sezione civile n. 1921 del 24 gennaio 2019; ed evidenzia come nel caso di specie si versi in un'ipotesi di "inutilizzabilità patologica" dei risultati dell'accertamento etilometrico, non sanabile pertanto con la richiesta di rito abbreviato.

1.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge con riguardo all'onere della prova circa il funzionamento o il malfunzionamento dell'apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico: nella specie, come evidenziato con l'atto d'appello e con le successive memorie, mancava l'indicazione dell'avvenuta verifica periodica del funzionamento dell'apparecchio. Indi, richiamato il mutamento giurisprudenziale segnalato con il primo motivo di ricorso, il ricorrente censura il percorso argomentativo della Corte d'origine, secondo la quale, fermo restando l'onere della prova in capo all'accusa, tuttavia la difesa avrebbe avuto un onere di allegazione circa il funzionamento dell'etilometro, che nella specie non avrebbe assolto: l'esponente critica tale assunto, osservando che tra gli oneri dell'accusa – riferita all'aver l'imputato guidato in stato d'ebbrezza – vi era certamente quello di dimostrare che la misurazione dell'ebbrezza era avvenuta in termini scientificamente attendibili.

1.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata concessione della sospensione condizionale, basata su una valutazione che, oltre a non fornire



risposta alle lagnanze rassegnate al riguardo con l'atto d'appello, si rivela preconcepita nel ravvisare la sussistenza di un pericolo di condotte recidivanti; inoltre, nel negare il beneficio, si fa richiamo ai precedenti specifici del <sup>(omissis)</sup>, argomento già utilizzato per negare le attenuanti generiche: quanto precede a fronte del fatto che il ricorrente non aveva mai, in precedenza, fruito della sospensione condizionale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso é infondato.

2. I primi due motivi possono essere congiuntamente trattati, essendo riferiti ad aspetti in parte contigui e comunque tra loro interconnessi, e vanno entrambi congiuntamente disattesi.

2.1. Si premette che l'ormai prevalente indirizzo di questa Corte in ordine all'onere della prova circa il funzionamento dell'etilometro é di segno completamente diverso rispetto a quello propugnato dal ricorrente: in base a tale indirizzo si é affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che é onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, Sentenza n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; Sez. 4, Sentenza n. 7285 del 09/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4, Sentenza n. 28887 del 11/06/2019, Cardinali, Rv. 276570).

2.2. Ma, anche in un orientamento - apparentemente e comunque solo parzialmente - diverso, espresso in altre sentenze, si é chiarito che l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge é configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, Sentenza n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828).



In linea con questo stesso indirizzo, altra sentenza della stessa Corte regolatrice (Sez. 4, Sentenza n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032) ha affermato analogo principio in un caso di ammissione al rito abbreviato non condizionato, riguardo al quale la Corte ha ritenuto l'implicita accettazione dell'imputato all'utilizzazione degli scontrini dell'alcooltest, non avendo costui eccepito nulla in proposito e non avendo sollecitato l'assunzione di una prova contraria. Nella sentenza Santini si è osservato, fra l'altro, che il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 non è calzante, in quanto tale sentenza si riferiva all'art. 45, comma 6, Cod.Strada, relativo agli autovelox, per i quali – a differenza di quanto stabilito per l'etilometro dall'art. 379, Reg. esec. C.d.S. – non era prevista alcuna disciplina in tema di verifiche periodiche di funzionalità e di taratura; del pari non è calzante il riferimento all'ordinanza della 6<sup>a</sup> Sezione civile di questa Corte n. 1921/2019, che riguardava un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, nell'ambito del quale, *«sebbene sia posto a carico dell'amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio, nondimeno sull'opponente grava necessariamente un (prioritario) onere di allegazione volto a contestare la sussistenza di tali fatti costitutivi»*. Nel caso allora in esame, la richiesta di abbreviato non condizionato, senza che l'interessato formulasse alcuna eccezione (in una materia, tra l'altro, in cui – alla luce anche delle già svolte considerazioni – non vi è spazio per ravvisare inutilizzabilità patologiche o nullità assolute, diversamente da quanto asserito dal ricorrente), aveva implicato ex se l'accettazione della piena utilizzabilità probatoria degli scontrini.

2.3. Nel caso odierno, parimenti, la richiesta di rito abbreviato ha privato di rilievo la questione, comportando l'assenza di vizi nel fondamento probatorio della decisione basata sugli scontrini dell'alcoltest: appare evidente, del resto, che il cenno del Tribunale nella sentenza di primo grado alla *"manifesta infondatezza della censura"* proposta al riguardo dall'odierno ricorrente si riferisce a materia di discussione nell'ambito del rito abbreviato già ammesso, e non a eccezione prodromica al mutamento del rito.

3. Quanto invece al terzo motivo, avente ad oggetto il diniego della sospensione condizionale della pena, esso è manifestamente infondato: la Corte d'Appello ha, infatti, correttamente argomentato la decisione sul punto, basandola sui precedenti penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale del <sup>(omissis)</sup> e sul suo pregresso comportamento, sì da indurre a formulare una prognosi di recidivanza. A nulla rilevano le generiche asserzioni circa la personalità dell'imputato, rinvenibili nello stralcio dell'atto d'appello inserito nell'esposizione del motivo di ricorso in esame, atteso che la Corte di merito ha fatto buon governo



dell'indirizzo pacifico indicato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206; Sez. 3, Sentenza n. 35852 del 11/05/2016, Camisotti, Rv. 267639; Sez. 2, Sentenza n. 37670 del 18/06/2015, Cortopassi, Rv. 264802, e numerose altre).

E', infine, appena il caso di osservare che, pacificamente, la decisione di accoglimento o di rigetto delle istanze di concessione del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena e delle circostanze attenuanti generiche può essere fondata sull'apprezzamento di un identico elemento (giurisprudenza costante: per tutte vds. Sez. 4, Sentenza n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047; Sez. 4, Sentenza n. 39475 del 16/02/2016, Tagli, Rv. 267773; Sez. 1, Sentenza n. 6603 del 24/01/2008, Stumpo, Rv. 239131).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 2 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore

(Giuseppe Davich)



La Presidente

(Patrizia Piccialli)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

28/02/2022

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Caliendo

